DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 38

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari

Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 13 gennaio 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-38-applicabilita-delle-punizioni-disciplinari-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it